SENT. NR. 126/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI	Presidente
Alberto RIGONI	Consigliere
Marco CATALANO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46733 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti.

ATTORE

CONTRO

CAROTENUTO Maria Rosaria (c.f. CRTMRS62D64F839F) nata in Napoli (NA) il 24.04.1962 e residente in Torre Annunziata (NA) alla Via G. Carminiello n. 17, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Casazza del Fora di Nola con studio in Via Simonetti, 22 B - 80058 Torre Annunziata (NA) (c.f. CSZVCN63P22F839F), ed elett.te dom.ta presso lo studio legale sito in Via Simonetti, 22 B - 80058 Torre Annunziata (NA), (PEC): *avvocatovincenzocasazza@pec.it*.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale

Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare la Sig.ra Maria Rosaria Carotenuto, come sopra generalizzata, a pagare in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'illecito contestato, l'importo di 32.896,44 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Per CAROTENUTO Maria Rosaria

In via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento.

Nel merito:

- Rigettare la domanda.

- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre la quantificazione del danno erariale, tenuto conto del vantaggio conseguito dalla Pubblica Amministrazione.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio CAROTENUTO Maria Rosaria davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna evidenziando una fattispecie di danno erariale che così si sintetizza.

Con nota ai sensi dell'art. 129, comma 3, del D. Lgs. n. 271/1989, trasmessa via pec in data 23.2.2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) inviava alla Procura regionale copia delle richieste di rinvio a giudizio avanzate nei procedimenti

penali RGNR nn. 407/2019 e 1778/2021 mod. 21 a carico di oltre cinquecento imputati, ai quali erano contestati a vario titolo i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 640, comma 2, Cod. pen. Veniva, pertanto, disposta l'apertura dell'istruttoria di responsabilità contrassegnata dal numero I01529/2025.

Le condotte delittuose per le quali la predetta Procura della Repubblica esercitava l'azione penale, accertate all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, afferivano all'emissione da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA) di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie del personale A.T.A. e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

In particolare in data 30.10.2017, CAROTENUTO Maria Rosaria aveva presentato presso l'Istituto Magistrale Licei "Giulia Molino Colombini" di Piacenza domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di III fascia per il triennio scolastico 2017-2019, per il profilo di "cuoco" e "collaboratore scolastico", autocertificando, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma di qualifica per "*operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina*", presso l'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA), nell'anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria di agosto 2013, rilasciato in data 10 ottobre 2014, con votazione 100/100.

L'attestazione del possesso di tale titolo di studio di accesso alla graduatoria ha consentito alla Sig.ra Maria Rosaria Carotenuto l'inserimento e l'avanzamento nelle graduatorie del personale A.T.A. di III fascia per il triennio 2017-2019 per il profilo richiesto e il conseguimento dell'impiego quale collaboratore scolastico presso l'Istituto Superiore "G. D. Romagnosi" di Piacenza con contratto a tempo determinato dal 18/09/2018 al 30/6/2019 e presso l'Istituto Superiore "Tramello Cassinari" di Piacenza dal 13/09/2019 al 30/06/2020, dal 4/9/2020 al 30/6/2021 e dal 1/9/2021 al 31/8/2022.

Invero gli esiti delle indagini hanno documentato, senza alcun margine di incertezza: i) non essere la convenuta in possesso dell'autocertificato diploma di "*operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina*", ; ii) avere la convenuta intenzionalmente e falsamente autocertificato il possesso del predetto diploma all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; iii) avere la stessa conseguito, in ragione di ciò, l'accesso alle graduatorie e il collocamento utile nelle stesse per il conferimento degli incarichi di supplenza da parte delle istituzioni scolastiche.

Ad avviso della Procura l'attività di CAROTENUTO Maria Rosaria era foriera di danno erariale avendo conseguito l'assunzione presso istituzioni scolastiche pubbliche mediante falsa autocertificazione di un diploma di qualifica, quello di operatore dei servizi della ristorazione settore cucina, mai effettivamente conseguito, con conseguente danno all'erario di € 65.792,89, il cui 50% veniva chiesto con la citazione.

Ritualmente costituita la difesa della predetta eccepiva:

- prescrizione della pretesa risarcitoria;
- possesso del diploma di maturità che sarebbe stato, comunque, sufficiente per l'ottenimento dell'incarico
- riduzione del danno e vantaggio della collettività.

Alla udienza del 15.7.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentiti il PR nella persona del S.P.G. dott. Salvatore Antonio Sardella e l'avv. Casazza Vincenzo per la convenuta, la causa passava in decisione.

DIRITTO

GIURISDIZIONE

Anzitutto, è indubitabile che in relazione al fatto dannoso in esame insista la giurisdizione della Corte dei conti, considerando il rapporto di servizio instaurato dal convenuto con l'Amministrazione scolastica danneggiata, ovvero il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM"). Il rapporto di servizio, nel caso di specie, consegue, infatti, al rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato, disciplinato nei vari contratti stipulati dal convenuto con gli istituti scolastici pubblici dell'Emilia-Romagna, a fronte dell'inserimento della CAROTENUTO Maria Rosaria nelle graduatorie a ciò dedicate.

PRESCRIZIONE

Nessun decorso del termine di prescrizione quinquennale può essere, poi, utilmente eccepito dalla convenuta, in quanto le condotte attive in contestazione - sostanziatesi in ripetute mendaci dichiarazioni e autocertificazioni all'amministrazione scolastica circa il possesso del

diploma di qualifica - risultano *per tabulas* connotate dall'occultamento doloso del danno, cioè da un'attività soggettivamente fraudolenta e oggettivamente diretta ad occultare il danno (per tutte, Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 12/2016); per l'effetto, il diritto al risarcimento si prescrive sì in cinque anni, ma decorrenti dalla data della sua scoperta, coincidente per costante giurisprudenza con la data del rinvio a giudizio (cfr. per tutte, Corte conti, Sezione III centrale n. 143/2009) o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell'azione penale (cfr. per tutte Corte conti, Sezione I centr. n. 56/2007) risalente nella fattispecie oggetto del presente giudizio al 12.4.2022.

MERITO

In merito all'elemento soggettivo, ritiene questa Corte che si sia raggiunta la prova del dolo, nonostante la spiegata difesa sulla base degli elementi che si illustrano di seguito.

Il 30 ottobre 2017 la Sig.ra Maria Rosaria Carotenuto aveva presentato presso l'Istituto Magistrale Licei "Giulia Molino Colombini" di Piacenza domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di III fascia per il triennio scolastico 2017-2019, per il profilo di "cuoco" e "collaboratore scolastico", autocertificando, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma di qualifica per "*operatore dei servizi della ristorazione – settore cucina*", presso l'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA), nell'anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria di agosto 2013, rilasciato in data 10

ottobre 2014, con votazione 100/100.

Il possesso di tale diploma di qualifica, unico titolo indicato e autocertificato dall'interessato nella domanda, gli permetteva di essere utilmente inserito nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019 e di conseguire l'impiego quale collaboratore scolastico presso l'istituzione scolastica.

Nel caso di specie la documentazione acquisita agli atti del fascicolo rende un quadro fattuale incontrovertibile che indica anzitutto che nessuna sessione straordinaria di esami era stata indetta nell'agosto 2013 presso l'Istituto "Passarelli". Parimenti, tutti i membri della Commissione, menzionata nei registri degli esami rinvenuti e sequestrati, hanno escluso di avervi mai partecipato e hanno disconosciuto la firma apposta sui verbali.

Risulta del tutto inverosimile l'aver tenuto una sessione d'esami ad agosto 2013, dato che questo è notoriamente un periodo dell'anno in cui i docenti scolastici non prestano servizio; da ciò deriva necessariamente, dunque, che tale sessione non si è mai svolta, se non sulla carta.

Inoltre, la matricola n. 109459*2012 indicata nel diploma della Sig.ra Carotenuto Maria Rosaria rientrava nello *stock* assegnato all'Istituto Statale "Corbino" di Contursi (SA), e non in quelli assegnati all'Istituto Passarelli.

Posto che due diplomi di studio, rilasciati nelle modalità previste dalla legge, non possono avere la stessa matricola identificativa, anche questo elemento concorre, pertanto, a ritenere che la Sig.ra Carotenuto

Maria Rosaria non ha mai conseguito il titolo di studio attestante la qualifica di *operatore dei servizi per la ristorazione – settore cucina*, e che, ai fini del presente giudizio, tale titolo è "inesistente" (cfr. Corte Conti, sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, sent. n. 37/2024).

In definitiva, gli esiti delle indagini hanno documentato, senza alcun margine di incertezza: i) non essere la convenuta in possesso dell'autocertificato diploma di qualifica di operatore dei servizi della ristorazione settore cucina; ii) avere la convenuta intenzionalmente e falsamente autocertificato il possesso del predetto diploma all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; iii) avere la stessa conseguito, in ragione di ciò, l'accesso alle graduatorie e il collocamento utile nelle stesse per il conferimento degli incarichi di supplenza da parte delle istituzioni scolastiche

Se, quindi, il diploma lo ha ottenuto in una sessione fantasma, era a conoscenza della falsità dell'atto.

Pertanto, non solo sussiste l'elemento soggettivo del dolo, ma esso si rileva decisivo per le seguenti ulteriori considerazioni.

Sul punto la difesa ha affermato che l'omessa indicazione dell'ulteriore titolo di accesso nella domanda di aggiornamento del personale ATA per il triennio 2017/2020 è riconducibile a due ordini di ragioni: innanzitutto, il diploma di maturità era stato conseguito con un punteggio significativamente inferiore (settantotto/100) rispetto alla qualifica conseguita presso l'Istituto "Passarelli" (cento/100) che garantiva un miglior posizionamento in graduatoria; in secondo luogo, ella è affetta da grave patologia oncologica con conseguente sindrome

depressiva ampiamente documentata dalle certificazioni versate in atti, che ha generato uno stato di confusione e disorientamento nella predisposizione della propria difesa.

Sul punto illuminante è la motivazione della sentenza 552 del 2025 del tribunale di Salerno sezione lavoro in fattispecie analoga ha così affermato:

Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare, dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano «l'esclusione degli aspiranti» dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall'amministrazione.

È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti, anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l'impiego in diversi istituti scolastici.

Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei

benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell'impiego), senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante, quanto dagli altri partecipanti alla procedura.

Quanto allo stato di incapacità derivante dalla certificazione medica in atti, il Collegio rileva innanzitutto che molti sono successivi (del 2023) ai fatti di causa.

In secondo luogo, non vi è prova di incapacità di intendere e volere, ma un normale stato ansioso depressivo.

Infine, va rigettata l'eccezione di compensazione del lucro con il danno avanzata dalla difesa che richiama il costante orientamento della Suprema corte in merito all'applicazione dell'art. 2126 c.c.

Piuttosto si evidenzia che è notorio e costituisce diritto consolidato della Corte il principio per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.

Si tratta di una considerazione fatta propria dal Procuratore regionale, che ha limitato la sua richiesta risarcitoria al 50% di quanto indebitamente percepito.

Ritiene questa Corte che, attesa la limitata attività materiale svolta dalla convenuta, il danno possa essere quantificato nel 50% di quanto illegittimamente locupletato (€ 65.792,89), e quindi € 32.896,44.

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (i due contratti di cui ella è stata titolare vanno dal 18

settembre 2018 al 30 giugno 2019 e dal 13 settembre 2019 al 30 giugno 2020, dal 4 settembre 2020 al 30 giugno 2021 e dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022) e quindi dalla cessazione delle illegittime percezioni, 31.8.2022 fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di CAROTENUTO Maria Rosaria, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la predetta al pagamento della somma di € 32.896,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.8.2022, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

b) condanna CAROTENUTO Maria Rosaria a pagare, in favore dell'erario le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 15 luglio 2026.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

dott. Marco Catalano dott. Vittorio RAELI

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 24 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

(firmato digitalmente)